



SOCIETÀ DI CAPITALI

Introduzione

Le società di

capitali svizzere possono essere distinte in tre diverse tipologie:

- Le società anonime ("SA" in italiano e francese, "AG" in tedesco);- Le società a garanzia limitata ("SAGL" in italiano, "SARL" in francese, "GmbH" in tedesco);- Le società in accomandita per azioni ("SAPA" in italiano, "SCPA" in francese, "KAG" in tedesco; questo tipo di società è quasi sconosciuto e le abbreviazioni sono poco usate).

Nel

2008 è entrata in vigore un'importante riforma di diritto societario con riferimento alle società di capitali, finalizzata a modernizzare il settore e garantire la massima efficienza degli schemi a disposizione degli operatori economici, che ha inciso significativamente, in particolare, sulla disciplina applicabile alle società a garanzia limitata. Inoltre, sono entrate in vigore o sono tutt'ora in corso ulteriori revisioni del diritto societario svizzero e della disciplina relativa alla revisione dei conti, finalizzate principalmente all'adeguamento dei sistemi di corporate governance e all'introduzione di nuove disposizioni applicabili all'assemblea generale e alla revisione dei conti.

SOCIETÀ ANONIMA (SA; société anonyme/SA; Aktiengesellschaft/AG)

Caratteristiche,

personalità giuridicaLa società anonima è paragonabile alla società per azioni (S.p.A.) italiana dal punto di vista delle regole e delle finalità. Questo tipo di società è utilizzato soprattutto dalle imprese di media e grande dimensioni con previsione di ampia durata. La

SA è dotata di personalità giuridica. Può essere costituita da una o più persone fisiche e giuridiche o da società commerciali, anche per fini non economici.

CostituzioneDeve essere costituita per atto pubblico notarile.

È sufficiente una persona

fisica o giuridica per costituire la società. Un gruppo di imprese può quindi creare un'affiliata in Svizzera sotto forma di SA.

Per procedere alla

costituzione di una SA, i soci fondatori (i cosiddetti promotori) devono presentare al notaio una serie di documenti giustificativi (in alcuni casi, ad esempio nel caso di conferimenti in natura, anche una relazione dei soci fondatori sulla costituzione, confermata da un revisore abilitato). Lo statuto della società deve necessariamente disporre in merito a: (i) la ditta, (ii) la sede e lo scopo

della società, (iii) l'ammontare del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, (iv) il numero, il valore nominale e la tipologia delle azioni, (v) l'indicazione degli organi incaricati dell'amministrazione e della revisione, (vi) la convocazione dell'assemblea generale e il diritto di voto degli azionisti, e (vii) la forma con cui vanno effettuate le pubblicazioni sociali. Lo statuto deve altresì indicare se la società ha acquistato beni dagli azionisti o persone a loro vicine e in tal caso la controprestazione cui la società è tenuta.

Registro di commercio La SA deve essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede. Tale iscrizione comporta l'acquisto della personalità giuridica. Vanno iscritti anche i membri del consiglio di amministrazione, le persone che rappresentano la società nonché l'ufficio di revisione.

Ditta La società può scegliere liberamente la propria ditta in cui deve essere sempre indicata la qualifica di "SA". La ditta deve potersi distinguere chiaramente dalle altre già iscritte in Svizzera. Essendo iscritta nel registro di commercio la ditta potrà essere usata in maniera esclusiva e dovrà essere indicata nella corrispondenza, nelle comunicazioni e nelle fatture.

Capitale Il capitale sociale minimo, suddiviso in azioni, ammonta a CHF 100.000,00.

All'atto della costituzione i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 20% del valore nominale di ogni azione nominativa; in ogni caso, la somma dei conferimenti effettuati non deve essere inferiore a CHF 50.000,00. Quando si tratta di azioni al portatore, il loro valore deve essere liberato al 100%. Il conferimento può anche essere in natura.

Azioni Le azioni hanno un valore nominale non inferiore a CHF 0,01 (un centesimo).

Le azioni sono nominative o al portatore. Possono coesistere azioni di entrambe le specie nella proporzione determinata dallo statuto.

Nel caso delle azioni al portatore, l'azionista resta anonimo del tutto, mentre nel caso delle azioni nominative, la società tiene un registro degli azionisti (non conosciuto però al pubblico).

Le azioni al portatore si trasferiscono con la mera consegna del titolo.

Come le azioni al portatore, in genere, anche le azioni nominative sono liberamente trasferibili; tuttavia, se non sono state interamente liberate è necessaria l'approvazione della società. Il trasferimento viene effettuato mediante sottoscrizione del titolo da parte dell'alienante (la cosiddetta "girata") e consegna all'acquirente del titolo girato. Lo statuto può prevedere la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative e autorizzare la società a non approvare il trasferimento ad un potenziale acquirente per motivi ben definiti nello statuto.

Nei limiti stabiliti dallo statuto, l'assemblea generale può deliberare l'emissione di, o la

conversione in, azioni privilegiate, che accordano vantaggi specialmente nella ripartizione dei dividendi, in particolar modo ai soci fondatori della società.

L'azionista risponde

delle obbligazioni sociali solo ed esclusivamente nei limiti del conferimento al quale si è obbligato per liberare le azioni da lui sottoscritte (il cosiddetto "principio della responsabilità limitata").

Buoni di partecipazione Lo statuto può

prevedere l'emissione di buoni di partecipazione, privi di diritto di voto e, se lo statuto non stabilisce diversamente, di diritti ad essi inerenti. In ogni caso il capitale di partecipazione non deve eccedere il doppio del capitale azionario.

Buoni di godimento Lo statuto può prevedere l'emissione di buoni di godimento a favore di persone in rapporti con la società a seguito di una precedente partecipazione finanziaria o in quanto azionisti, creditori, lavoratori, o per altri motivi analoghi.

Organi sociali Gli organi sociali sono:

-l'assemblea generale degli azionisti;-il consiglio d'amministrazione;-l'ufficio di revisione.

Assemblea generale L'assemblea generale è dotata per legge di poteri nondelegabili né a terzi né ad altri organi sociali, tra cui l'approvazione e

modifica dello statuto sociale (inclusa, ovviamente, la modifica dell'oggetto sociale e del capitale), la nomina e la revoca degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione e l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale.

Gli azionisti esercitano

il diritto di voto nell'assemblea generale in proporzione del valore nominale complessivo delle azioni che possiedono. Tuttavia, lo statuto può limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più azioni. La società può anche emettere azioni con diritto di voto privilegiato, che hanno un valore nominale fino a dieci volte inferiore a quello delle azioni ordinarie, determinando nello statuto che ogni azione abbia un voto a prescindere dal valore nominale. Tali azioni possono essere emesse solo nella forma delle azioni nominative ed il loro prezzo di emissione deve essere interamente versato.

In genere, le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti delle azioni rappresentate. In alcuni casi, ad esempio modifica dell'oggetto sociale, aumento del capitale sociale, introduzione di limiti alla trasferibilità delle azioni nominative, emissione di azioni con diritto di voto privilegiato e scioglimento della società, è necessaria l'approvazione di almeno due terzi dei voti rappresentati e della maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati in assemblea. Lo statuto può prevedere un quorum di partecipazione minima all'assemblea generale ed una maggioranza più elevata per alcune decisioni importanti o per tutte le decisioni.

Le delibere vengono

adottate in assemblea e mai per iscritto, sono prese solo su oggetti posti all'ordine del giorno, salvo alcune eccezioni come la proposta di convocazione dell'assemblea straordinaria.

Consiglio

d'amministrazione e rappresentanza L'organo amministrativo

delle SA – a differenza delle società per azioni italiane – è sempre costituito dal consiglio d'amministrazione, che può comporsi di uno o più membri. Quando ci sono più membri, uno di essi deve essere eletto presidente; in tal caso, tale membro viene iscritto al registro di commercio come "presidente del consiglio di amministrazione", e i rimanenti componenti come "membri del consiglio di amministrazione". Se invece il consiglio di amministrazione si compone di un solo membro, questi non viene indicato come "amministratore unico", ma tutt'al più all'interno della società come "unico membro del consiglio di amministrazione"; in ogni caso, l'unico membro del consiglio di amministrazione viene iscritto al registro di commercio semplicemente come "membro del consiglio di amministrazione".

Non è necessario che i membri del consiglio di amministrazione abbiano nazionalità e residenza svizzera; possono quindi essere stranieri residenti all'estero.

I membri del consiglio di amministrazione possono, ma non devono, essere azionisti.

I membri del consiglio di amministrazione devono sempre essere persone fisiche, pertanto le persone giuridiche e le società commerciali, anche se azionisti, non possono essere membri del consiglio di amministrazione, ma possono esserlo i loro rappresentanti.

Il consiglio di amministrazione esercita una serie di poteri che non sono delegabili a nessun altro organo tra cui il potere di direzione della società, l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, la redazione della relazione sulla gestione, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle delibere assunte.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti emessi e, in caso di parità, al presidente spetta il voto determinante. Il regolamento d'organizzazione del consiglio d'amministrazione può prevedere un quorum di presenza minima e una maggioranza più elevata per alcune decisioni importanti o per tutte le decisioni.

Il consiglio d'amministrazione può deliberare anche per iscritto.

Il consiglio d'amministrazione decide chi deve rappresentare la società nei confronti dei terzi. Possono rappresentare la società tutti o alcuni membri o un solo membro del consiglio e, inoltre, anche terzi, con firma disgiunta o congiunta. La società deve però essere rappresentata da un membro del consiglio di amministrazione o un direttore con firma disgiunta domiciliato in Svizzera o da due direttori con firma congiunta.

Ufficio di revisione Vi sono due differenti tipologie di revisione, a seconda delle dimensioni della società, con cui viene verificato il conto annuale di una SA: la revisione ordinaria e la revisione limitata. Con l'accordo di tutti i soci, inoltre, in caso di revisione limitata, si può persino rinunciare completamente alla revisione, se i posti di lavoro (a tempo pieno) all'interno della società come media annua non sono più di 10 (la cosiddetta "opting out").

L'ufficio di revisione deve essere indipendente; in caso di revisione ordinaria non possono farvi parte, ad esempio, né un membro del consiglio di amministrazione né chi esercita altra funzione decisionale all'interno della società o chi ha un rapporto di lavoro con essa. Possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone e almeno un membro deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.

Responsabilità promotori, gli amministratori e tutti coloro che cooperano alla costituzione della società (in particolare, anche i soci fondatori) sono responsabili verso la società e verso i singoli azionisti e creditori della società per ogni danno loro cagionato da indicazioni inesatte, suscettibili di indurre in errore, o non conformi alla legge. La stessa responsabilità spetta a chiunque coopera all'emissione di azioni, obbligazioni o altri titoli, ad esempio gli amministratori della società, la banca e gli avvocati che preparano il prospetto d'emissione dei titoli. Gli amministratori ed i direttori, che sono responsabili della gestione della società, a loro volta rispondono di eventuali danni cagionati alla società, ai suoi soci o creditori in seguito alla violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri. Anche l'ufficio di revisione risponde del proprio operato con riferimento alle verifiche di sua competenza.

Bilanci bilanci della società anonima
vanno inoltrati, una volta all'anno, all'autorità fiscale, ma non devono e non possono essere pubblicati presso la competente camera di commercio. Le società che operano in settori altamente regolati, come le banche e le assicurazioni, devono però pubblicare i loro bilanci nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Sono altresì tenute alla pubblicazione del bilancio le società quotate e gli emittenti di prestiti obbligazionari.

Conto di gruppoLa società a capo di un gruppo è obbligata ad allestire un conto di gruppo in diversi casi: (1) se i titoli di partecipazione al capitale della società sono quotati in borsa, (2) se la società è debitrice di prestiti obbligazionari, (3) se lo richiedono gli azionisti che rappresentano congiuntamente almeno il 10% del capitale sociale, (4) se necessario per rilevare il più esattamente possibile lo stato del patrimonio e i risultati dell'esercizio, (5) se per due esercizi consecutivi (assieme alle società ad essa affiliate) supera due dei seguenti valori: (i) 10 milioni di franchi l'anno di bilancio complessivo, o (ii) 20 milioni di franchi in cifra d'affari, o (iii) media annua di 200 dipendenti a tempo pieno.

DividendiPossono essere prelevati dividendi soltanto sull'utile che risulti dal bilancio e solo dopo aver effettuato i necessari accantonamenti a riserve legali e statutarie.

SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA (SAGL; société à responsabilité limitée/SARL; Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH)

Caratteristiche,
personalità giuridicaQuesto tipo di società è paragonabile ad una società a responsabilità limitata (S.r.l.) italiana. È una società di capitali a carattere personale. È dotata di personalità giuridica.

La società risponde delle obbligazioni sociali unicamente con il proprio patrimonio.

Con la riforma entrata in vigore nel 2008, questa tipologia di società è stata resa più flessibile, adattandola soprattutto alle esigenze delle piccole medie imprese, rendendola però più idonea anche come filiale di una multinazionale.

La disciplina ricalca in parte quella della società anonima ma le quote di partecipazione non possono

essere rappresentate da azioni ma solo da quote.

Può essere costituita da

una o più persone fisiche o giuridiche o da una società commerciale.

I soci non devono essere necessariamente

cittadini svizzeri o essere residenti in Svizzera.

Ciascun socio partecipa

con almeno una quota sociale.

Possono essere previsti

versamenti suppletivi o prestazioni accessorie.

La SAGL può proporsi qualsiasi

fine economico e, in particolar modo, l'esercizio di un commercio, di

un'industria o di altra impresa in forma commerciale; può essere però perseguito

anche un fine non economico.

Costituzione Deve essere costituita

per atto pubblico notarile.

È sufficiente un socio

per costituire una SAGL. Un gruppo di imprese può quindi creare un'affiliata in

Svizzera sotto forma di SAGL.

I soci fondatori (i

cosiddetti promotori) dichiarano nell'atto costitutivo di costituire una SAGL,

ne stabiliscono lo statuto e sottoscrivono le quote sociali. Per la validità

della sottoscrizione è necessaria l'indicazione del numero, valore nominale,

prezzo di emissione ed eventuali categorie delle quote. Lo statuto della

società deve necessariamente indicare: (i) la ditta e la sede, (ii) lo scopo

della società, (iii) l'ammontare del capitale sociale, il numero ed il valore

nominale delle quote sociali, e (iv) la forma nella quale devono essere

effettuate le pubblicazioni sociali.

Una serie di previsioni

vanno inoltre inserite nello statuto per renderle vincolanti, come, ad esempio,

l'obbligo a carico dei soci di effettuare versamenti suppletivi e fornire

prestazioni accessorie, la concessione ai soci di diritti di veto sulle

deliberazioni assembleari, le limitazioni al diritto di voto e di farsi

rappresentare per i soci, l'approvazione di determinate decisioni dei gerenti da

parte dell'assemblea dei soci e il diritto dei soci di recedere dalla società.

Registro di commercio La SAGL deve essere iscritta nel registro di commercio del

luogo in cui ha sede. Tale iscrizione comporta l'acquisto della personalità

giuridica.

I soci devono essere

iscritti nel registro di commercio indicando il loro nome, domicilio e luogo

d'origine nonché il numero e il valore nominale delle loro quote sociali.

Ditta Si applicano le medesime disposizioni della società

anonima,

aggiungendovi però in ogni caso la qualifica di "SAGL".

Capitale Il capitale sociale minimo, suddiviso in quote, ammonta

a CHF20.000,00. Non è previsto un limite massimo di ammontare del capitale

sociale.

Al momento della

costituzione della società, il capitale sociale deve essere interamente

liberato.

Lo statuto può prevedere l'obbligo di versamenti suppletivi o di prestazioni accessorie in connessione a tutte o solo ad alcune quote sociali.

Quotell valore nominale minimo di una quota sociale è pari a CHF 100. Ciascun socio può detenere più di una quota sociale. Se lo statuto prevede l'obbligo di effettuare un versamento suppletivo connesso ad una quota sociale, tale versamento non può superare il doppio del valore nominale della quota.

I nominativi e le generalità dei soci devono essere notificati al registro di commercio. Pertanto, a differenza della società anonima, la società a garanzia limitata non offre l'anonimato ai propri soci, salvo in caso di intestazione fiduciaria delle quote.

La cessione di una quota sociale non necessita di un atto pubblico, può essere difatti effettuata tramite contratto scritto, con approvazione dell'assemblea dei soci, salvo che sia diversamente previsto in statuto. È altresì possibile inserire nello statuto un divieto di cessione delle quote sociali. Se lo statuto esclude la cessione delle quote sociali, o qualora l'assemblea dei soci rifiuti l'approvazione, il socio può recedere dalla società per gravi motivi. L'acquisto di quote sociali per successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale dei beni o per esecuzione forzata non necessita dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

Buoni di godimentoLo statuto può prevedere l'emissione di buoni di gradimento ed in tal caso si applicano per analogia le disposizioni della società anonima.

Assemblea dei sociL'organo supremo della società è l'assemblea dei soci, dotata per legge di poteri inalienabili, tra cui l'approvazione e modifica dello statuto (inclusa la modifica dell'oggetto sociale e del capitale), la nomina e la revoca dei gerenti e dei membri dell'ufficio di revisione, qualora ve ne fosse uno, l'approvazione del conto annuale e di gruppo, e lo scioglimento della società.

I soci esercitano il diritto di voto nell'assemblea in proporzione al valore nominale della propria quota. Ciascun socio ha almeno un voto. Lo statuto può stabilire che il diritto di voto venga determinato senza avere riguardo al valore nominale delle quote, in modo tale che la quota sociale dia diritto ad un voto. In tal caso, le quote con il valore nominale più basso devono avere un valore nominale almeno pari ad un decimo di quello delle altre quote sociali.

In genere, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Lo statuto può prevedere un quorum minimo di presenza ed una maggioranza più elevata per alcune decisioni importanti o per tutte le decisioni.

Lo statuto può permettere delibere per iscritto per alcuni o tutti gli argomenti.

Gestione e rappresentanzal soci esercitano in comune la gestione della società, salvo che sia diversamente disposto nello statuto. Lo statuto può difatti attribuire la gestione ad uno o più soci o anche a non soci, designati come gerenti.

gerenti devono sempre essere persone fisiche, pertanto le persone giuridiche e le società commerciali che partecipano ad una SAGL designano se del caso una persona fisica incaricata di esercitare tale funzione; lo statuto può subordinare tale designazione all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Se

la società ha più gerenti, l'assemblea dei soci stabilisce a chi spetta la presidenza; in tal caso, questi viene iscritto al registro di commercio come "presidente della gerenza" e gli altri gerenti semplicemente come "gerenti".

Ogni

gerente ha il potere di rappresentare la società, salvo che lo statuto stabilisca diversamente (ad esempio, attribuendo la rappresentanza solo ad alcuni gerenti o a direttori); in ogni caso, almeno un gerente deve essere autorizzato a rappresentare la società.

I

gerenti possono non essere cittadini svizzeri e non avere la residenza in Svizzera.

La

società deve però poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera con firma disgiunta (che sia un gerente o un direttore) o due persone con firma congiunta.

Ai gerenti competono

tutti gli affari non attribuiti espressamente per legge o dallo statuto all'assemblea.

I

gerenti deliberano in assemblea o per iscritto.

Ufficio di revisione Si applica la medesima disciplina dettata per le società anonime.

Responsabilità Si applicano per analogia le

disposizioni applicabili alla società anonima concernenti la responsabilità delle persone che cooperano alla costituzione della società o si occupano della gestione, revisione o liquidazione.

Bilanci Le disposizioni dettate per la società anonima in merito alla pubblicazione del conto annuale e del conto di gruppo si applicano per analogia alle SAGL, pertanto i bilanci della società a garanzia limitata vanno inoltrati, una volta all'anno, all'autorità fiscale, ma non devono e non possono essere pubblicati presso la competente camera di commercio.

Dividendi Si applicano le norme delle società anonime.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (SAPA; société en commandite par actions/SCPA; Kommanditaktiengesellschaft/KAG)

Soci Come nella società in accomandita semplice, i soci si distinguono in soci accomandatari e soci accomandanti: i primi con responsabilità solidale illimitata, incaricati dell'amministrazione e rappresentanza della società, ed i secondi, invece, con responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritto, a cui non può essere affidata la gestione sociale. Lo statuto deve indicare i nomi dei soci accomandatari.

Registro di commercio La società in accomandita per azioni deve essere iscritta nel

registro di commercio del luogo in cui ha sede.

Personalità giuridicaLa società in accomandita per azioni è dotata di personalità giuridica.

Ufficio di vigilanzaÈ incaricato della revisione e della sorveglianza sulla gestione della società. I membri dell'ufficio di vigilanza devono essere iscritti nel registro di commercio.

DittaLa ditta della società in accomandita per azioni deve contenere almeno il cognome di uno dei soci illimitatamente responsabili (soci accomandatari) con un'aggiunta che denoti il rapporto sociale.

RinvioQuanto alla disciplina, oltre a poche specifiche norme, il Codice delle Obbligazioni svizzero rinvia integralmente alla disciplina dettata per la società anonima.

A cura di:ALTENBURGER LTD legal +tax

Aggiornato il: 27 maggio 2014